



CAMERA DI COMMERCIO  
TOSCANA NORD-OVEST

Spett.le  
Ordine dei Dottori commercialisti e  
degli esperti contabili  
sedi di Lucca, Pisa e Massa Carrara

Spett.le  
Ordine dei Consulenti del lavoro  
sedi di Lucca, Pisa e Massa Carrara

**Oggetto: comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio massiva dei domicili digitali revocati.**

Con la presente nota si informa che l'ufficio registro delle imprese della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest **ha avviato il 12 giugno u.s. un procedimento di cancellazione d'ufficio dei domicili digitali** di imprese individuali, società di persone e società di capitali, con sede legale nelle province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, tuttora iscritti, ma inattivi in quanto revocati dal gestore.

Il provvedimento è consultabile sul sito camerale alla pagina <https://tno.camcom.it/domicilio-digitale> insieme all'elenco delle imprese interessate. Dalla data di pubblicazione sul sito camerale è assegnato un termine di 30 giorni affinché le imprese possano ancora provvedere in autonomia, con una comunicazione telematica esente da imposta di bollo e diritti di segreteria, a dotarsi del proprio domicilio digitale. Decorso il termine sarà adottato un nuovo provvedimento per la **cancellazione d'ufficio dei domicili digitali rimasti comunque inattivi** e per il **contestuale avvio di un procedimento per l'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale** alle imprese che ne risultino prive, in quanto mai comunicato o cancellato d'ufficio. Allo stesso tempo l'ufficio dovrà provvedere all'**irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria notificata presso il nuovo domicilio digitale**.

L' articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020 n.120 prevede infatti che *"...i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580"*.



Il domicilio assegnato d'ufficio, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio (Infocamere s.c.r.l.):

- è valido **solo per il ricevimento** di comunicazioni e notifiche, non ha scadenza e non ha limiti di spazio;
- **sarà accessibile tramite identità digitale** (Spid o Carta nazionale dei servizi) del titolare/legale rappresentante **dal Cassetto digitale dell'imprenditore** <https://tno.camcom.it/cassetto-digitale-dellimprenditore> ;
- **sarà iscritto in visura e nel registro INI-PEC**, sarà quindi pubblico e visibile ai terzi per l'invio di comunicazioni.

**E' senz'altro preferibile per l'impresa non rientrare nella procedura massiva di cancellazione PEC d'ufficio**, sia allo scopo di attivare un domicilio digitale consapevolmente scelto dall'impresa stessa, sia per evitare l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dalla legge (per le società, l'importo ridotto della sanzione è pari a **€ 412,00** per le imprese individuale è pari a **€ 60,00**).

Si consiglia, pertanto, di verificare se un'impresa è inclusa nell'elenco delle posizioni il cui domicilio digitale risulta revocato, come sopra detto, e di verificare, in via generale, se l'impresa abbia provveduto ad iscrivere il proprio domicilio digitale.

Nel rimanere a disposizione per chiarimenti, si confida in Vs fattiva collaborazione nell'interesse delle imprese.

Il Conservatore  
(Dr.ssa Alessandra Bruni)